

COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA

Provincia di Livorno

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA SVOLTA CON MODALITA' TELEMATICA PER L'APPALTO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE STRADALI E PER VIOLAZIONE DI LEGGI, REGOLAMENTI E ORDINANZE, AD ESCLUSIONE DELLA FASE DI RISCOSSIONE COATTIVA

Il dirigente del Settore Servizi Sociali e Polizia Municipale in esecuzione della determinazione a contrarre n°714 del 06/12/2019 ha approvato gli atti di gara relativi all'affidamento del servizio di gestione del ciclo delle sanzioni amministrative stradali e per violazione di leggi, regolamenti e ordinanze, ad esclusione della fase di riscossione coattiva.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 2 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici

Il responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione è il Comandante della Polizia Municipale Sig.ra Paola Casini

La procedura aperta sarà gestita tramite la piattaforma Start: <https://start.toscana.it>

CODICE CIG: 8113551A16

Codice CPV Principale CPV 72322000-8

Art.1- ENTE APPALTANTE: Comune di Campiglia Marittima – Via Roma, 5 tel 0565-839226 sito istituzionale www.comune.campigliamarittima.li.it.

Art. 2 -OGGETTO: affidamento del servizio del servizio di gestione del ciclo delle sanzioni amministrative stradali e per violazione di leggi, regolamenti e ordinanze, ad esclusione della fase di riscossione coattiva.

ART.3 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

3.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

1. Schema di contratto;
2. Disciplinare di gara;
3. - Modelli A1 (Ulteriori Dichiarazioni); - A2 (RTI); A3- Pagamento bollo” ;-D.G.U.E.;

I documenti di cui sopra sono disponibili sul sito internet: www.campigliamarittima.li.it e sulla piattaforma START all'indirizzo <https://start.toscana.it>

3.2 Chiarimenti

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto dovranno essere formulate attraverso l'apposita funzione sulla piattaforma START "**Richiesta chiarimenti**", nella pagina di dettaglio della presente gara. Si precisa che l'Amministrazione aggiudicatrice darà risposta alle richieste di chiarimenti degli operatori economici inerenti alla documentazione di gara. L'Amministrazione aggiudicatrice garantisce una risposta alle richieste di chiarimenti che perverranno **entro e non oltre il giorno 15/01/2020.**

3.3 Comunicazioni dell'Amministrazione

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area "Comunicazioni" relativa alla gara riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso sul sistema Start.

Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell'Amministrazione inerenti alla documentazione di gara vengono pubblicate sul Sito nella sezione "Comunicazioni dell'Amministrazione" posta all'interno della pagina di dettaglio della gara.

L'operatore economico è tenuto a verificare e a tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l'Area "Comunicazioni" e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta Elettronica Certificata ed e-mail da questo indicate.

Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come *spam* dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

3.4 Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 3.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese tramite PEC.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione da parte dell'Operatore Economico dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e e) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

ART.4 - OGGETTO DELL'APPALTO - DURATA - IMPORTO

4.1 Oggetto e durata dell'appalto

La durata dell'appalto riguarda la gestione delle violazioni al Codice della Strada elevate a decorrere dalla data di aggiudicazione dell'appalto e fino alla data del 31/12/2022. E' facoltà dell'Amministrazione avvalersi, alla scadenza naturale del contratto, del rinnovo dello stesso per un ulteriore triennio, quindi con scadenza finale 31/12/2025.

Tutte le condizioni per l'espletamento della fornitura sono contenute nel Capitolato Tecnico.

4.2 Valore dell'appalto

L'importo a **base d'asta** è così composto:

EURO 3,50 PER LA GESTIONE DEI VERBALI DA NOTIFICARE TRAMITE SERVIZIO POSTALE;
EURO 2,00 PER LA GESTIONE DEI VERBALI DA NOTIFICARE TRAMITE PEC;

La stima annuale di verbali elevati è di 9.500 verbali annui (il dato è stato calcolato considerando l'ultimo triennio)

L'offerta economica sarà calcolata sulla base di quanto segue:

Offerta economica del concorrente (ribasso sulla base di €. 3,50) X 8.500 verbali da notificare tramite
posta

+

Offerta economica del concorrente (ribasso sulla base di €. 2,00) X 1.500 verbali da notificare tramite
pec

Il totale di questa addizione costituirà l'offerta sulla base della quale sarà applicata la formula di cui all'art. 12-B)

Il valore complessivo dell'appalto, stimato ai sensi dell'art. 35, comma 14, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per la sua intera durata, comprensivo dell'eventuale rinnovo e proroga tecnica (calcolata per la durata di 4 mesi), è di **€201.084,00** (euro duecentounoottantaquattro/00) al netto dell'IVA e degli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, dovuti a rischi interferenziali.

Tale importo deriva dalle seguenti operazioni contabili:
costo €. 3,50 X 8.500 verbali annui da notificare mediante servizio postale
+
costo €. 2,00 X 1.000 verbali annui da notificare mediante Pec
= €. **31.750,00 (costo annuo)**
Costo annuo moltiplicato la durata totale (anni 6) = €. 190.500,00
+ 4 mesi proroga tecnica (€. 10.584,00)
=€. 201.084,00

Trattandosi di servizi di natura intellettuale, come previsto dal comma 3-bis dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, esulano dall'obbligo di redazione del DUVRI e conseguentemente dalla quantificazione dei costi della sicurezza che sarebbero comunque da ritenersi pari a 0 (zero/00), come da dichiarazione del Responsabile Sicurezza Prevenzione e Protezione dell'Ente.

Qualora, nel corso della durata del presente appalto, l'Amministrazione Comunale dovesse riscontrare, a suo insindacabile giudizio, la necessità di integrare i servizi con ulteriori prestazioni ed attività complementari potrà affidare le stesse, con atto formale, all'aggiudicatario, nel rispetto in ogni caso delle ipotesi previste dall'art.63 comma 5 del D.Lgs.50/2016.

L'offerta e tutta la documentazione dovranno essere redatte in lingua italiana.

ART.5 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti di cui all'art.45 commi 1 e 2 del D.Lgs..n.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative contenute agli artt.47 e 48 del D.Lgs. n.50/2016 in materia di raggruppamenti temporanei e consorzi.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario a pena di esclusione di tutte le offerte presentate, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima In raggruppamento o consorzio ordinario.

Ai sensi di quanto previsto al comma 5 m) dell'art.80 del D.Lgs.n.50/2016, **è fatto divieto di partecipare** alla medesima gara ai concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione di controllo di cui all'art.2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e e), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In entrambe le ipotesi, ai consorziati, per i quali il Consorzio concorre, **è fatto divieto** di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione **sono esclusi** dalla gara sia il Consorzio che il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto, si applica l'art. 353 c.p..

Si fa comunque presente che nelle condizioni previste dall'art.48, commi 17, 18 e 19, del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. o per fatti o atti sopravvenuti si applica l'art.48, comma 7 bis, del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i..

E' vietata l'associazione in partecipazione, sia durante la procedura di gara, sia successivamente all'aggiudicazione.

Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18 dell'art.48 del D.Lgs.n.50/2016, **è vietata** qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Si precisa che, a norma dell'art. 48 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, l'inosservanza dei divieti di cui al paragrafo precedente comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto

ART.6 - REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle ed. *black list* di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del dm. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

ART.7 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I soggetti concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti, da attestarsi attraverso le dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/2000, attraverso il DGUE ed i modelli messi a disposizione da questa Stazione Appaltante. Ai sensi dell'articolo 86 del D.Lgs. 50/2016, il concorrente aggiudicatario sarà tenuto ad esibire la documentazione probatoria avvalendosi di qualsiasi mezzo idoneo documentale a conferma della dichiarazione medesima.

7.1 Requisiti di idoneità (art.83, c.1, lett. a) del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)

Per partecipare alla gara le imprese devono possedere i seguenti requisiti:

- iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (oppure in uno dei registri professionali o commerciali istituiti presso altro Stato membro) per attività corrispondenti ai servizi oggetto del presente appalto.

7.2 Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 6 del Codice degli appalti)

Per partecipare alla gare i concorrenti devono:

1- aver gestito, in modo soddisfacente e senza contenzioso, negli ultimi tre anni (2016-2017-2018), un numero di verbali concernenti violazioni al C.d.S., ai Regolamenti comunali o altre leggi, complessivamente non inferiore a n. 9.000 (novemila) per ciascuna annualità (il dato potrà essere ottenuto considerando anche il valore medio del triennio indicato).

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che hanno svolto o dichiarano di avere in corso di svolgimento servizi analoghi, comunque riferito alla gestione delle sanzioni amministrative ed in particolare per la violazione delle norme del Codice della Strada, in almeno 5 (cinque) Enti Locali di cui almeno uno con popolazione pari o superiore a 13.000 abitanti. In caso di RTI tale requisito sarà valutato cumulativamente e dovrà essere soddisfatto dall'impresa designata capogruppo per la seguente misura: 3 (tre) Enti Locali dei quali almeno uno con popolazione pari o superiore a 13.000 abitanti.

2- essere conservatori accreditati (per la parte di conservazione) alla data di pubblicazione del presente bando;

3- di essere intermediari degli enti creditori e partner tecnologici IRIS REGIONE TOSCANA attivi alla data di pubblicazione del presente bando;

Con le seguenti avvertenze e precisazioni:

Nel caso di Raggruppamento Temporanei di Imprese (A.T.I.), imprese aderenti al contratto di rete, consorzi ordinari, G.E.I.E.:

- i requisiti sub 7.1) deve essere posseduti da ogni impresa partecipante al raggruppamento;
- i requisiti sub 7.2) devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso
- Nel caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) del Codice dei contratti (consorzi di cooperative e di imprese artigiane), il Consorzio e le consorziate designate come esecutrici devono possedere i requisiti di ordine generale mentre i restanti requisiti devono essere posseduti direttamente dal Consorzio medesimo;
- Nel caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del Codice dei contratti (consorzi stabili), il Consorzio e le consorziate designate come esecutrici devono possedere i requisiti di ordine generale 7.1) , mentre i restanti requisiti devono essere posseduti dal Consorzio o dalle esecutrici o altrimenti, mediante avalimento, dalle consorziate non esecutrici.

Non possono, in ogni caso, partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile. Sono esclusi, altresì, i concorrenti per i quali si accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

ART.8 – AVVALIMENTO

L'avvalimento è regolamento all'art. 89 del Codice dei contratti D.Lgs 50/2016 al quale si rimanda.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale, che devono essere posseduti da ciascun operatore, pertanto l'istituto per il presente appalto non può trovare applicazione.

ART.9 – SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e del presente paragrafo.

La quota parte subappaltabile non deve essere in ogni caso superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto.

L'esecutore che intende avvalersi del subappalto, ai fini dell'autorizzazione allo stesso, deve presentare alla stazione appaltante apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall'art. 105, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

La stazione appaltante a sua volta autorizza per iscritto, previa verifica dei presupposti di cui all'art. 105, comma 4, Codice.

In caso di subappalto non autorizzato dall'Amministrazione, fermo restando il diritto per l'eventuale risarcimento del danno, il contratto è risolto di diritto.

A sensi dell'art. 80 c. 14 Codice, non possono essere affidatari di subappalti i soggetti per i quali ricorrono i motivi di esclusione di cui all'art. 80 Codice.

Circa la presentazione di documentazione amministrativa in fase di gara si veda l'Art. 14 A8 del presente disciplinare

ART.10 – GARANZIA PROVVISORIA E NORMATIVA SULL'ESONERO RESPONSABILITA'

10.1 Garanzia provvisoria

L'offerta è corredata da:

- **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 1.464,00 salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali e la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria Comunale;

- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice; in ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
- essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 19/01/2018, n. 31, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

In caso di presentazione di garanzia fideiussoria bancaria, si precisa che l'OE partecipante non possa garantire per se stesso né essere garantito da società in situazione di cui all'art.2359 del Codice Civile, ma dovrà beneficiare della garanzia di altre banche.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** con firma digitale o scansionata nell'apposito spazio previsto da START, come meglio indicato nei successivi articoli. Si prega pertanto di allegare alla garanzia fideiussoria la documentazione atta a dimostrare tale titolarità (procura, dichiarazione sostitutiva, ecc.).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti, fornendo copia dei certificati posseduti da scansionare ed inserire nell'apposito spazio previsto da START.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

1. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
2. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10.2. Normativa sull'esonero responsabilità

Si rimanda a quanto disposto dall'art.211 del D.Lgs.n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

ART.11 – PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 20,00 (Euro Venti/00)** secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC n.1174 del 19/12/2018 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.55 del 06/03/2019 e sul sito dell'ANAC nella sezione "Contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta scansionata ai documenti di gara nell'apposito spazio di START.

La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art.83 comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art.1, comma 67, della Legge n.266/2005.

ART.12 - PROCEDURE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Procedura aperta di cui all'articolo 60 del Codice, da svolgersi in modalità interamente telematica.

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 3, del Codice, con la valutazione dei criteri e con

l'attribuzione dei punteggi di seguito riportati.

La valutazione delle offerte avverrà sulla base dei parametri valutativi seguenti:

	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	Punteggio MAX
A	OFFERTA TECNICA: criteri quantitativi	70
B	OFFERTA ECONOMICA: ribasso sull'importo a base di gara	30
C	PUNTEGGIO FINALE: punteggio complessivo massimo da assegnare	100

Il punteggio finale da assegnare a ciascun operatore economico concorrente sarà calcolato attraverso la somma dei punteggi attribuiti riguardo a ciascun elemento di valutazione:

$$C = A + B$$

Il concorrente che avrà ottenuto il punteggio finale più alto in graduatoria risulterà l'operatore economico aggiudicatario.

La valutazione e l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di valutazione qualitativi dell'elemento A – OFFERTA TECNICA, saranno effettuate dalla Commissione di aggiudicazione di cui all'articolo 77 del Codice.

12 A) - DETTAGLI PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA:

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA		<i>Punti 70/100</i>
<u>1</u>	<u>ORGANIZZAZIONE DLE FLUSSO OPERATIVO</u>	<i>fino a 20/100</i>
<u>2</u>	<u>METODOLOGIA OPERATIVA PER LA GESTIONE DELLA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI CON PEC</u>	<i>fino a 20/100</i>
<u>3</u>	<u>DATA ENTRY</u>	<i>fino a 30/100</i>

Sub criteri

1- ORGANIZZAZIONE DEL FLUSSO OPERATIVO:

Descrizione accurata e generale di come si intende organizzare il servizio:

- **organizzazione del flusso operativo:** riduzione tempi di consegna degli atti da notificare rispetto al termine di 10gg indicati nel Capitolato, modalità consultazione dello stato di avanzamento dell'iter degli atti di competenza e delle previste rendicontazioni e statistiche.

Per la valutazione di tale aspetto il concorrente dovrà presentare un elaborato descrittivo di massimo n° 3 pagine di word carattere Tahoma, corpo del testo 12 interlinea singola e margini cm. 2.

La commissione giudicatrice attribuirà la valutazione secondo i seguenti punteggi

Ottimo	Punti 20
Buono	Punti 15
Sufficiente:	Punti 7
Insufficiente	Punti 3
Non Valutabile	Punti 0

OTTIMO:

La valutazione sarà ottima nel caso in cui vi sia assoluta rispondenza della proposta alle esigenze dell'amministrazione; concreta fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; massima chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; massima concretezza e innovazione delle soluzioni; elevato grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, molto superiore agli standard richiesti

BUONO:

La valutazione sarà buona nel caso in cui vi sia rispondenza della proposta alle esigenze dell'amministrazione; fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; concretezza delle soluzioni; buon grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, completamente in linea con gli standard richiesti.

SUFFICIENTE:

La valutazione sarà sufficiente nel caso in cui vi sia sufficiente rispondenza della proposta alle esigenze dell'amministrazione; fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; sufficiente chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; concretezza delle soluzioni; sufficiente grado di personalizzazione del servizio. In conclusione quasi in linea con gli standard richiesti.

INSUFFICIENTE:

La valutazione sarà insufficiente nel caso in cui vi sia poca rispondenza della proposta alle esigenze dell'amministrazione; mancanza di fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; insufficiente chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; mancanza di concretezza delle soluzioni; insufficiente grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, inferiore agli standard richiesti.

NON VALUTABILE:

La valutazione non sarà valutabile nel caso il concorrente non offra alcunché o comunque sia totalmente non rispondente alle esigenze dell'amministrazione o che la mancata chiarezza espositiva non consenta di apprezzare il tipo dell'offerta formulata.

2- METODOLOGIA OPERATIVA PER LA GESTIONE DELLA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI CON PEC :

2.1 LE MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DELLE PEC INVIATE (Punti max 12):

- 2.1.1 rendicontazioni risultanti nel fascicolo elettronico del software in dotazione al Comando (Concilia Metropolis) – **punti 12**
- 2.1.2 rendicontazioni risultanti dalla piattaforma messa a disposizione dalla ditta aggiudicatrice, non intergrati nel fascicolo elettronico di cui sopra – **punti 6**

2.2 LE MODALITÀ PER LA CONSERVAZIONE A NORMA (Punti max 8).

- 2.2.1-se effettuata direttamente dalla società aggiudicatrice **8 punti**
- 2.2.2-se effettuata non direttamente dalla società aggiudicatrice **4 punti**

3- DATA ENTRY: (Punti max 30)

Descrizione delle modalità di offerta di tale servizio:

- 3.1- data entry in loco 24 h alla settimana **punti 30**
- 3.2- data entry in loco 18 h alla settimana **punti 20**
- 3.3- data entry in loco 12 h alla settimana **punti 12**
- 3.4 - data entry in loco 6 h alla settimana **punti 6**
- 3.5 - servizio non offerto **punti 0**

12-B) OFFERTA ECONOMICA : massimo 30 punti, così attribuiti:

Verranno attribuiti **30 punti** al concorrente che avrà offerto il prezzo più basso rispetto alla base d'asta (€. 31.750,00 determinato come esplicitato all'art.4.2 del presente disciplinare)

Alle altre concorrenti verrà attribuito il punteggio con la seguente formula:

$$\text{PE (punteggio da attribuire all'offerta)} = \frac{\text{prezzo offerto più basso} \times 30 \text{ (punteggio massimo)}}{\text{Prezzo dell'offerta presa in esame}}$$

Non sono ammesse offerte economiche pari e/o in aumento rispetto al costo indicato quale base di gara.

La valutazione di suddetti elementi avverrà in automatico sul sistema telematico START

L'appalto sarà aggiudicato al soggetto che avrà ottenuto il maggior punteggio sommando i punti conseguiti sull'offerta. Nel caso in cui due o più soggetti partecipanti alla gara ottengano lo stesso punteggio complessivo, l'aggiudicazione è disposta a favore dell'offerta che ha ottenuto il maggior punteggio sull'offerta economica.

La Commissione giudicatrice potrà chiedere alle concorrenti chiarimenti volti ad esplicitare aspetti delle offerte tecniche che non risultino chiari.

La Commissione giudicatrice si riserva:

- di ritenere nessuna offerta meritevole di aggiudicazione;
- di procedere all'aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta valida e meritevole di accoglimento, sulla base dei criteri indicati al presente articolo;
- di procedere con le modalità previste ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i in presenza di offerte anomale.

La candidatura resta valida per un periodo di 180 giorni dall'espletamento della selezione.

Non sono ammesse offerte recanti disposizioni difformi dal presente disciplinare e dal capitolato tecnico, oppure offerte parziali, condizionate, con riserva o comunque non compilate correttamente.

Si precisa inoltre che:

- nel caso di discordanza fra l'indicazione in cifre o in lettere, sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa per l'Ente;

- in caso di impossibilità di affidamento del servizio al concorrente che ha presentato la migliore offerta ottenendo il punteggio più elevato, il Comune si riserva di affidare la gestione al concorrente classificatosi nella posizione immediatamente successiva in graduatoria.

Nel caso in cui due partecipanti abbiano conseguito uguale punteggio, si procederà al sorteggio.

I punteggi verranno apprezzati fino al secondo decimale con arrotondamento.

ART.13 - MODALITA' DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO

Per partecipare all'appalto, gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, accessibile all'indirizzo: <https://start.toscana.it> utilizzando username e password scelti al momento della presentazione della manifestazione di interesse o dell'iscrizione all'indirizzario. Dopo l'identificazione i concorrenti dovranno inserire la documentazione richiesta.

Per identificarsi gli operatori economici dovranno completare la procedura di registrazione on-line presente sul Sistema.

La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale di autenticazione, in subordine tramite user id e password. Il certificato digitale e/o la userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.

L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID) a mezzo della quale verrà identificato dalla Amministrazione aggiudicatrice e la password.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al **Call Center del gestore del Sistema Telematico tramite il n. 02 86.83.84.15 – 38 o all'indirizzo di posta elettronica infopleiade@i-faber.com.**

Si fa altresì presente che per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all'appalto **dovranno** essere in possesso di un **certificato qualificato di firma elettronica** che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.

Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana START utilizza la casella denominata noreply@start.e.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

ART.14 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DOCUMENTI DA PRESENTARE

L'appalto si svolge in modalità telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico accessibile all'indirizzo: <https://start.toscana.it/>

Per partecipare all'appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, **entro e non oltre il termine perentorio delle ORE 12:00 DEL GIORNO 17/01/2020**, la seguente documentazione:

- A) LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA** di cui ai successivi punti (e relativi sub-punti) **A.1) e seguenti;**
- B) L'OFFERTA TECNICA,** di cui al successivo punto **B)**
- C) L'OFFERTA ECONOMICA** di cui al successivo punto **C)**

ATTENZIONE: il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo tale termine perentorio.

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

A.1) la “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”

recante la forma di partecipazione, i dati generali dell'operatore economico e le dichiarazioni necessarie per la partecipazione, non contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui al punto A.2, quali:

- l'accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nel presente disciplinare di gara, nei suoi eventuali allegati, nel capitolato, e nello schema di contratto;
- di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento” della Stazione appaltante allegato agli atti di gara o consultabile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Stazione appaltante;
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto, al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta;
- di non avere residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al Decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, oppure che ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list, ma è in possesso di autorizzazione in corso di validità, rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze emanato in attuazione dell'art. 37 del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, avendo cura di indicare - in tale ultimo caso - gli estremi della medesima autorizzazione, comprensivi di data di rilascio e periodo di validità;

La Domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico. A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema come precisato al punto **A.1** del presente disciplinare di gara, dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Definire la forma di partecipazione** (passo 1 della procedura di presentazione offerta) e eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell'Indirizzario fornitori cliccando su “Modifica”;
- **Generare** il documento “*domanda di partecipazione*” accedendo alla Gestione della documentazione amministrativa del passo 2 della procedura di presentazione offerta.
- **Scaricare** sul proprio pc il documento “*domanda di partecipazione*” generato dal sistema;
- **Firmare digitalmente** il documento “*domanda di partecipazione*” generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.
- **Inserire** nel sistema il documento “*domanda di partecipazione*” firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

L'operatore economico deve indicare i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti che **ricoprono o i soggetti cessati che abbiano ricoperto** nell'anno antecedente la pubblicazione del presente disciplinare le cariche di cui al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; in particolare:

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico,
- in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico,
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico,

- in caso di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica o socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. Si precisa che, in caso di due soli soci, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi.

Si invitano gli operatori economici a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nel pdf "domanda di partecipazione" generato automaticamente dal Sistema. Per modificare o completare le informazioni mancanti è necessario utilizzare la funzione "Modifica" presente al passo 1 della procedura di presentazione dell'offerta.

L'inserimento e la modifica dei dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, qualora non presenti nella domanda di partecipazione, deve essere effettuata utilizzando la funzione "Modifica anagrafica" presente nella home page.

OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti)

Nel caso in cui l'operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito:

- la mandataria deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell'operatore riunito, la corrispondente "domanda di partecipazione".

La mandataria genera la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni precedentemente inserite dal membro stesso nell'Indirizzario fornitori; di conseguenza **ciascun membro dell'operatore riunito deve iscriversi all'Indirizzario fornitori.**

Si invita la mandataria a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nei pdf "domanda di partecipazione" di ciascun membro; eventuali modifiche e/o integrazioni alle informazioni contenute nella domanda di partecipazione possono essere effettuate solo dal membro stesso utilizzando la funzione "Modifica anagrafica" presente nella home page;

- per ogni membro dell'operatore riunito dovrà essere specificata, al passo 2 della procedura di presentazione dell'offerta, la quota percentuale di apporto dei requisiti di qualificazione;

- ognuno dei membri dell'operatore riunito dovrà firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema e ad esso riferito.

La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell'operatore riunito deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico indicato quale mandatario e abilitato ad operare sul sistema START.

A.1.1) In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti già costituiti deve essere, inoltre, prodotta ed inserita, nell'apposito spazio, da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START, anche:

- **la copia autentica** dell'originale cartaceo, rilasciata da notaio, **dell'ATTO DI COSTITUZIONE DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO/CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI**, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata dal notaio, con le prescrizioni di cui all'art. 48, commi 12 e 13, del D.Lgs. n. 50/2016, in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo, da inserire nell'apposito spazio di START.

A.1.2) Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. non ancora costituiti deve essere prodotto ed inserito, nell'apposito spazio, da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START, il modello disponibile nella documentazione di gara denominato "Allegato **A2 RTI. La stessa dovrà essere **firmata digitalmente** (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun membro facente parte del raggruppamento/consorzio ordinario/GEIE.**

A.2) Il “DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE”, la Dichiarazione art.80 comma 1 e comma 5, lettere f-bis) e f-ter) e ulteriori modelli per consorziata esecutrice ed impresa ausiliaria

Le dichiarazioni sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016, sul possesso dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 previsti nel presente disciplinare, **dovranno essere rese dall'operatore economico concorrente**, ai sensi del D.P.R. 445/2000, **attraverso il DGUE**, disponibile nella documentazione di gara, approvato in allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18 luglio 2016 “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. (16A05530)” - Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 174 del 27-7-2016 e **attraverso il Modello A1 – ULTERIORI DICHIARAZIONI.**

Si evidenzia che il concorrente o altro soggetto tenuto alla presentazione del DGUE, o di qualsiasi altra dichiarazione, è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese nel DGUE e negli altri modelli e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

Il **DGUE**, dovrà essere compilato relativamente:

- alla parte II: Informazioni sull'operatore economico – tutte le sezioni,
- alla parte III: Motivi di esclusione — tutte le sezioni,
- alla parte IV,
- alla parte VI: Dichiarazioni finali – tutte le dichiarazioni ivi contenute ed essere sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, il DGUE e il Modello A 2.0 – Ulteriori dichiarazioni dovranno essere compilati e firmati digitalmente (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti. L'inserimento di tali documenti nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

A.3) LA GARANZIA PROVVISORIA di cui all'art.93 del D.Lgs. 50/2016, con le somme e le prescrizioni previste all'art.10 del presente disciplinare, con validità di almeno 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta e con impegno del garante a rinnovare la garanzia, nel caso in cui alla scadenza del primo periodo di validità non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione efficace, **costituita, a scelta dell'offerente, sotto forma di cauzione o fideiussione**, a favore del Comune di Campiglia Marittima (LI) – Via Roma 5 – 57021 -

In caso di presentazione di garanzia fideiussoria bancaria, si precisa che l'OE partecipante non possa garantire per se stesso né essere garantito da società in situazione di cui all'art.2359 del Codice Civile, ma dovrà beneficiare della garanzia di altre banche.

A.3.1) La **cauzione** può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale dello Stato (una filiale provinciale della Banca d'Italia), a titolo di pegno.

Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, nel caso in cui l'operatore economico scelga di costituire la garanzia provvisoria mediante cauzione, e quindi in contanti, in assegni circolari, mediante bonifico, potrà effettuare un versamento sul c/c bancario intestato a Comune di Campiglia Marittima **IBAN IT 12 F 05034 70640 00000158540** con causale la dicitura “Garanzia a corredo dell'offerta per la procedura aperta per appalto del servizio di gestione violazioni CdS veicoli Italiani”

Negli altri casi, la quietanza dovrà riportare, quale causale, la dicitura “Garanzia a corredo dell'offerta per la procedura aperta relativa all'appalto del servizio di gestione violazioni CdS veicoli Italiani”.

Si precisa che il deposito è infruttifero.

*Nel caso di **raggruppamento temporaneo di concorrenti** o di **consorzio ordinario di concorrenti**, dalla ricevuta del versamento o dalla quietanza attestanti rispettivamente l'avvenuto deposito o il bonifico su c/corrente dovranno risultare tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio e l'impresa mandataria.*

La scansione della ricevuta di versamento o della quietanza di cui sopra deve essere inserita, dal soggetto abilitato a operare sul sistema START, nell'apposito spazio previsto.

A.3.2) La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La fideiussione dovrà riportare, quale causale, la dicitura "Garanzia a corredo dell'offerta per la procedura aperta relativa all'appalto del servizio di VIOLAZIONI AL CDS del Comune di Campiglia Marittima".

La fideiussione di cui sopra deve essere presentata, in originale, in formato elettronico e firmata digitalmente ed essere conforme allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9. Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico e firmato digitalmente, gli offerenti dovranno inserire nel sistema la scansione della fideiussione originale cartacea.

Nel caso di **raggruppamento temporaneo d'impresa** o di **consorzio ordinario di concorrenti** la fideiussione deve essere intestata a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, oppure intestata all'impresa dichiarata capogruppo con l'indicazione esplicita della copertura del rischio anche per tutte le altre imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio.

A.3.2.1) La fideiussione deve recare la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare fideiussione per conto dell'istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione e deve prevedere espressamente:

- la **rinuncia al beneficio** della preventiva escussione del debitore principale;
- la **rinuncia all'eccezione** di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- l'**operatività della garanzia** medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Amministrazione aggiudicatrice.

A.3.3) L'importo della garanzia provvisoria è ridotto:

- a) del 50% per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO / IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;
- b) del 50%, non cumulabile con la precedente riduzione, per i concorrenti che siano microimprese, piccole e medie imprese;
- c) per le percentuali indicate dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 al ricorrere delle ipotesi ivi contemplate.

In caso di cumulo di riduzioni – lett.a) e lett.c) o lett.b) e lett.c) – la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Il concorrente potrà dichiarare nella "domanda di partecipazione" di cui al punto A.1) di essere in possesso delle certificazioni e documentazione, in corso di validità, idonee a permettere la riduzione della garanzia provvisoria, specificandone gli estremi, l'ente certificatore, la serie, la data di rilascio e di scadenza e/o ogni altro elemento utile e la conseguente percentuale complessiva di riduzione cui ha diritto calcolata sulla base dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 oppure lo status di microimpresa, piccola o media impresa.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di concorrenti **orizzontale** o di consorzio ordinario di concorrenti, il concorrente può godere del beneficio di riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso delle certificazioni che danno titolo alle riduzioni ai sensi dell'art. 93, comma 7: in tal caso le relative dichiarazioni devono essere rese da ogni soggetto facente parte del raggruppamento o del consorzio.

L'operatore economico potrà altresì produrre in formato digitale o scansione dell'originale cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale, da inserire nell'apposito spazio di START:

- la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000,
- la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001,
- la registrazione al sistema comunitario di eco gestione ed audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) N. 1221/2009 del Parlamento europeo e del consiglio, del 25/11/2009;
- l'inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO / TS 14067.

Quanto sopra nella "Documentazione amministrativa aggiuntiva". In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti il suddetto inserimento avviene a cura dell'impresa mandataria.

In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa **verticale**, potranno usufruire della riduzione della garanzia le imprese in ragione della certificazione posseduta e per la quota parte della prestazione assunta. In tal caso, il possesso di tale certificazione deve essere dichiarato nella **Domanda di partecipazione** dai soli soggetti facenti parte del raggruppamento che hanno usufruito del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad essi riferibile.

Sia in caso di raggruppamento temporaneo orizzontale sia verticale potranno, altresì, usufruire della riduzione della garanzia le imprese che possiedano lo status di microimpresa, piccola o media impresa solo nell'ipotesi in cui tutte le imprese costituenti il raggruppamento possiedano tale status.

Il controllo della suddetta dichiarazione relativa al possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee, in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, nonché la verifica sullo status di microimpresa, piccola e media impresa, verrà effettuato, contestualmente ai controlli sulle dichiarazioni rese dall'aggiudicatario della gara. Si evidenzia che, in caso di esito negativo del controllo suddetto, l'Amministrazione aggiudicatrice procede all'esclusione dalla procedura di gara del soggetto sottoposto a controllo, alla segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai fini dell'adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, alla segnalazione all'Autorità giudiziaria per l'applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

A.4) l'IMPEGNO di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, individuato tra i soggetti di cui all'art. 93, comma 3, D.Lgs. 50/2016 a **rilasciare la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto**, di cui all'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario. Tale impegno non è richiesto per le microimprese, le piccole e medie imprese e per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Si evidenzia che:

- nel caso in cui il concorrente presenti la fideiussione di cui al punto **A.3.2)** (fideiussione bancaria o assicurativa), l'impegno può già fare parte integrante del contenuto della fideiussione di cui al medesimo punto **A.3.2)**.
- nel caso in cui il concorrente abbia costituito cauzione secondo le modalità di cui al punto **A.3.1)** (deposito in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito) l'operatore economico deve, separatamente, produrre un ulteriore documento contenente impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 per l'esecuzione del contratto, considerato che tale cauzione non contiene alcun impegno.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, l'impegno di cui sopra deve essere espressamente riferito al raggruppamento o consorzio di cui all'art. 2602 del codice civile.

Il documento attestante l'impegno del fideiussore deve essere presentato, in originale, in formato elettronico e firmato digitalmente. Qualora non sia disponibile l'originale in formato

elettronico e firmato digitalmente, gli offerenti dovranno inserire nel sistema la scansione della documentazione originale cartacea.

A.5) Marca da bollo.

La Domanda di partecipazione, avendo natura di istanza telematica diretta all'ottenimento di un provvedimento amministrativo (di ammissione alla procedura) è soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 3, punto 1-bis della tariffa-allegato A al DPR 642/1972, nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento. Il pagamento potrà essere effettuato mediante l'apposizione di n.1 marca da bollo da euro 16,00 sull'apposito modulo di dichiarazione allegato al presente disciplinare e disponibile sulla piattaforma di START insieme all'altra modulistica della presente gara, seguendo le istruzioni del modulo stesso. NB: il modulo deve essere inserito sulla piattaforma START nello spazio appositamente previsto.

La mancata presentazione della marca da bollo non è motivo di esclusione, ma tale irregolarità dovrà essere sanata come da normativa vigente.

A.6) CAPITOLATO SPECIALE

Deve essere altresì controfirmato per accettazione il Capitolato speciale reso disponibile dall'Amministrazione tra la documentazione di gara. **Suddetto documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito a sistema nell'apposito spazio predisposto dalla scrivente. La firma digitale del capitolato speciale e relativo invio costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nello stesso, nel disciplinare e della documentazione tecnica a corredo della presente procedura.**

A.7) Pagamento ANAC

IL DOCUMENTO attestante l'avvenuto pagamento a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC) del contributo pari a Euro 20,00 (euro venti/00).

Ai fini del pagamento i concorrenti possono scegliere tra le modalità di cui alla Deliberazione dell'Autorità Anticorruzione n. 1377 del 21 dicembre 2016. Per il dettaglio delle informazioni inerenti le modalità di contribuzione, gli operatori economici sono tenuti a collegarsi al sito web di ANAC, www.anticorruzione.it, sezione "Contributi in sede di gara". Il codice CIG attribuito alla presente procedura è CIG: **8113551A16**. A comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve inserire nel sistema, a seconda della modalità di pagamento scelta, **scansione digitale della stampa della ricevuta di pagamento, trasmessa dal "Servizio di riscossione" oppure la scansione digitale dello scontrino rilasciato dal punto vendita oppure, per i soli operatori economici esteri**

A.8) - SUBAPPALTO

L'operatore economico che intende avvalersi del subappalto deve:

- compilare i form on line per procedere alla generazione della corrispondente "domanda di partecipazione" (A1). Nella stessa devono essere indicati tutti i soggetti di cui all'art. 80 c. 3 Codice, compresi i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando. Una volta compilata firmarla digitalmente;
- compilare e firmare digitalmente il Mod A.2-DGUE); indicando, in particolare, nella Parte II - Sezione D le prestazioni o lavorazioni che intende subappaltare e la relativa quota percentuale; N.B. Non ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 105 c. 6 Codice non è necessario indicare il nominativo dei subappaltatori.

B) OFFERTA TECNICA

Dovrà essere compilata la scheda di offerta tecnica, messa a disposizione dalla Stazione Appaltante (Allegato B "OFFERTA TECNICA") e firmata digitalmente da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserita a sistema nell'apposito spazio predisposto su START.

Tale offerta consiste:

- 1 nella redazione di un elaborato descrittivo di massimo n° 3 pagine di word carattere Tahoma, corpo del testo 12 interlinea singola e margini cm. 2, finalizzato all'illustrazione dell'offerte in

merito al punto 1 art. 12 del presente disciplinare; E' PREFERIBILE INSERIRE TALE PROGETTO ALL'INTERNO DELL'ALLEGATO B" offerta Tecnica" nell'apposito spazio.

- 2 nel barrare il tipo di soluzione offerta secondo quanto evidenziato nell'allegato B "Offerta Tecnica"

Nel caso di offerta presentata da un Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE. Il modello di scheda di offerta tecnica messo a disposizione dalla Stazione Appaltante è stato predisposto nel caso di operatore singolo. In caso di offerta da parte di operatori raggruppati nelle succitate forme dovranno essere riportati i dati di tutti i soggetti firmatari.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE già costituiti, per i quali sussiste comunque l'obbligo di produrre l'atto costitutivo, l'offerta tecnica può essere sottoscritta con firma digitale dal solo soggetto indicato quale mandatario.

C) OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica dovrà essere formulata:

- 1 COMPILANDO L'APPOSITO ALLEGATO "OFFERTA ECONOMICA DETTAGLIATA" e
- 2 tramite il Modulo generato automaticamente dal Sistema START.

L'importo da inserire come offerta economica, sul modulo prodotto dalla piattaforma Start, ,dovrà corrispondere al totale dell'offerta risultante dall'allegato "Offerta Economica dettagliata"

In riferimento all'allegato "offerta economica dettagliata" il concorrente deve compilare:

- 1- i campi descrittivi inerenti all'impresa
- 2- la propria offerta a ribasso inerente
 - a. la gestione della violazioni da notificare tradizionalmente (servizio postale)
 - b. la gestione delle violazioni da notificare via Pec

Il file è impostato per effettuare in automatico le seguenti moltiplicazioni :

Offerta a X 8.550 verbali annui

Offerta b X 1.000 verbali annui

La somma di tali prodotti è la cifra che dovrete inserire nell'offerta economica prodotta automaticamente da start.

N.B.

AVVERTENZA: SE PER PROBLEMI INFORMATICI O ALTRO LE OPERAZIONI NON SI DOVESSERO GENRARE AUTOAMTICAMENTE, LA COMMISSIONE GIUDICATRICE, AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO, DOVRA' PROCEDERE AD EFFETTUARE TALI MOLTIPLICAZIONI SULLA BASE DI QUANTO OFFERTO DIA CONCORRENTI PER LA GESTIONE DI OGN SINGOLA NOTIFICAZIONE (VIA POSTA E VIA PEC).

Per presentare l'offerta economica il soggetto concorrente dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Compilare** il form on-line accedendo alla Gestione della documentazione economica del passo 2 della procedura di presentazione offerta;
- **Scaricare** sul proprio PC il documento "offerta economica" generato dal sistema;
- **Firmare** digitalmente il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
- **Inserire** nel sistema il documento "offerta economica" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario **non ancora costituiti**, l'offerta economica:

- deve essere sottoscritta con firma digitale dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti o il consorzio ordinario di concorrenti;

- deve contenere l'impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, i soggetti riuniti conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, designato quale mandatario.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario **già costituiti**, per i quali sussiste l'obbligo di produrre l'**atto costitutivo** di cui al precedente **punto A.1.1)**, l'offerta economica può essere sottoscritta con firma digitale dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa indicata quale mandataria.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti di tipo orizzontale, l'offerta presentata determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Amministrazione nonché nei confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti di tipo verticale, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale della mandataria.

Ai sensi dell'art. 32, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

N.B. Non saranno ammesse, a pena di esclusione, offerte di importo pari o in rialzo rispetto a quello a base di gara.

L'offerta dovrà avere validità di almeno 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione.

N.B.

AVVERTENZA: QUALORA IL TOTALE DELL'ALLEGATO B "OFFERTA ECONOMICA DETTAGLIATO" (cioè la somma dei seguenti prodotti: (Offerta per singolo verbale da notifica tramite posta X 8.550 verbali annui) + (Offerta per singolo verbale da notifica tramite Pec X 1.000 verbali annui)) NON COINCIDA CON IL TOTALE DELL'OFFERTA ECONOMICA GENERATO AUTOMATICAMENTE DA START, LA COMMISSIONE AI FINE DELL'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DOVRA' TENER CONTO DI QUANTO OFFERTO NELL'ALLEGATO B

ART.15 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs n. 50/2016. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

ART. 16 CAUSE DI ESCLUSIONE, CONTROVERSIE E PROCEDURA DI RICORSO

La Stazione Appaltante esclude i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dalla vigente normativa.

La definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Foro di Livorno ed è esclusa la competenza arbitrale.

ART. 17 - INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO E COMPITI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Modalità di pubblicazione del Disciplinare:

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale contratti pubblici

Sito internet - SITAT Regione Toscana

Profilo del committente (Comune di Campiglia Marittima)

Tutte le spese di pubblicazione sostenute dalla Stazione Appaltante sono a carico dell'aggiudicatario, ai sensi della normativa vigente. L'aggiudicatario dovrà rimborsare le spese di pubblicazione alla Stazione Appaltante entro 60 giorni dall'aggiudicazione o comunque entro i termini previsti nella richiesta formale di rimborso della S. A.

Ai sensi di quanto previsto all'art. 77 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, costituita ai sensi del comma 2 e la cui nomina avverrà solo dopo la data di scadenza del termine sopra indicato, fissato per la presentazione delle offerte, in osservanza di quanto contenuto al comma 12 del D. Lgs. di cui trattasi. La prima seduta pubblica di gara si svolgerà il **GIORNO 20/01/2020** con inizio delle operazioni dalle **ORE 9:30 presso la sede comunale di Via Roma, 5.**

Il seggio di gara costituito monocraticamente dal dirigente competente, o in alternativa dal RUP, procederà all'apertura dei plichi elettronici contenenti la documentazione amministrativa richiesta e alla conseguente ammissione/esclusione degli operatori economici concorrenti. La seduta di gara è pubblica ed accessibile a chiunque vi abbia interesse. Potranno formulare osservazioni o richieste di precisazioni a verbale solo i legali rappresentanti delle imprese invitate, ovvero altri soggetti, uno per ciascun concorrente, muniti di specifica delega conferita dagli stessi legali rappresentanti.

Terminata la fase di ammissione, in caso di assenza di richieste di soccorso istruttorio, il seggio di gara procederà, all'apertura delle buste elettroniche contenenti le offerte tecniche dei concorrenti ammessi al solo fine di verificare la completezza e la correttezza formale della documentazione di cui trattasi.

Qualora, invece, ricorrano le condizioni per l'applicazione del Soccorso Istruttorio e, quindi, non sia possibile la prosecuzione dello svolgimento della gara, il seggio monocratico provvede a:

- consegnare tutto il materiale di gara perché venga conservato in maniera protetta;
- fissare la data e l'ora della seconda seduta pubblica, che sarà comunicata ai concorrenti tramite la piattaforma Start;
- dichiarare la chiusura della seduta pubblica

Espletata la fase dell'ammissione/esclusione collegata alla documentazione amministrativa, la Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'art.216, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, procederà, in una o più sedute riservate, all'esame e valutazione della documentazione relativa all' "OFFERTA TECNICA" al fine di attribuire il punteggio secondo le modalità indicate, determinando la graduatoria provvisoria relativamente alle offerte tecniche.

Tale esame, in caso di assenza di richiesta di soccorso istruttorio, avverrà a partire dal 20/01/2020.

Previa comunicazione che sarà trasmessa dalla stazione appaltante tramite Start a tutti i concorrenti ammessi, il seggio di gara, in seduta pubblica, procederà:

- alla comunicazione della graduatoria provvisoria determinata dalla valutazione delle Offerte Tecniche;
- all'apertura delle "OFFERTE ECONOMICHE", per i soli concorrenti che avranno presentato offerte tecniche ritenute valide secondo i criteri di gara. Seguirà quindi l'attribuzione del punteggio in base alle modalità indicate dal presente Disciplinare.

La piattaforma telematica START genererà automaticamente i punteggi per ciascun concorrente a seguito della valutazione delle offerte economiche, individuando in automatico l'offerta economicamente più vantaggiosa e quindi l'operatore economico migliore offerente.

In caso di una o più offerte che appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta, la stazione appaltante, per il tramite del responsabile del procedimento e presidente della commissione giudicatrice, avvierà il sub-procedimento di verifica della loro congruità ai sensi del comma 3 dell'art. 97 D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, mediante valutazione delle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai 4/5 (quattro quinti) dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara e dal presente disciplinare.

Viene quindi successivamente esperita la procedura di cui ai successivi commi 4 e 5 dell'art. 97 D. Lgs. 18/04/2016 n. 50.

L'aggiudicazione ex art. 32 c. 5 D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, sarà disposta al termine del subprocedimento di verifica della congruità, qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 97 c. 3 del D. Lgs. 50/2016 citato.

L'aggiudicazione diventa efficace solo a seguito della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, ex c. 7 art. 32 D. Lgs. 50/2016.

Resta salva la facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione del lotto se alcuna offerta risulti conveniente e/o idonea in relazione all'oggetto di appalto. La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di procedere all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta congrua, valida, idonea e conveniente.

L'aggiudicazione deve intendersi immediatamente vincolante per la/le Società aggiudicataria/e.

Il contratto non potrà essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (art. 32, comma 9, d.lgs. 50/2016). Il termine dilatorio non si applica quando è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando/disciplinare di gara o se queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva.

La compagnia aggiudicataria si impegna a garantire l'efficacia della copertura assicurativa dalle ore 24.00 della data di decorrenza indicata nei capitolati tecnici, anche nelle more della verifica dei requisiti di carattere generale, propedeutica all'efficacia dell'aggiudicazione definitiva.

L'esecuzione d'urgenza del servizio, in ragione della peculiarità del servizio posto a tutela dei cittadini, è disciplinata dall'art. 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016. In tal caso, l'aggiudicatario dovrà senz'altro ritenersi obbligato, non appena richiesto, a dare esecuzione al servizio nei modi previsti dal presente disciplinare di gara, dal capitolato di polizza di ciascun servizio assicurativo, dall'offerta e dal provvedimento di aggiudicazione.

Il contratto d'appalto sarà stipulato tra il Comune di Campiglia Marittima e gli operatori economici aggiudicatari.

Nel termine che sarà assegnato dalla stazione appaltante, l'aggiudicatario avrà l'obbligo di provvedere a presentare la documentazione di seguito riportata:

1. cauzione o fidejussione a titolo di garanzia definitiva, in conformità a quanto previsto all'art. 103 del Codice; tale garanzia dovrà permanere efficace per tutta la durata dell'appalto, pertanto, è fatto obbligo all'aggiudicatario di ciascun lotto presentare alla stazione appaltante le quietanze di avvenuto pagamento dei premi annuali che dimostrino il rinnovo delle stesse;
2. (in caso di ATI) mandato notarile con rappresentanza debitamente registrato in originale o copia autentica, che specifichi, tra l'altro, la ripartizione delle prestazioni come da dichiarazioni presentate in sede di partecipazione;
3. Dichiarazione estesa di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L. 136/2010 e ss.mm.ii.: L'aggiudicatario, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva.
4. Autocertificazione della documentazione antimafia ex artt. 84, 85 e 89 e D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii..
5. Nel caso in cui l'aggiudicatario non ottemperi a quanto richiesto con i modi e nei tempi che saranno assegnati dalla stazione appaltante, l'Operatore economico perderà il diritto alla stipula e la stazione appaltante revocherà l'aggiudicazione con provvedimento: in tal caso saranno interpellati progressivamente i concorrenti successivi in graduatoria, secondo le regole di cui all'art. 110 del Codice.

ART.18 - GARANZIA DEFINITIVA (ART.103 D.LGS.N.50/2016)

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia definitiva (sotto forma di cauzione o fideiussione) del 10% dell'importo contrattuale al netto dell'IVA.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La fideiussione deve:

- essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;

- recare **la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare la fideiussione** per conto dell'istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione, **autenticata da notaio**, e deve prevedere espressamente la **rinuncia al beneficio** della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima **entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta** dell'Amministrazione aggiudicatrice.

Ai sensi dell'art.103, comma 1 (ultimo capoverso), D.Lgs. 50/2016, alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, D.Lgs. 50/2016.

In caso di fideiussione bancaria, si precisa che le imprese partecipanti alla gara non potranno garantire per se stesse né essere garantite da Società che fra loro si trovano nella situazione di cui all'art. 2359 del Codice civile, ma dovranno beneficiare delle garanzie di altri istituti bancari.

ART.19 – RISPETTO DEL DECRETO LEGISLATIVO N.81/2008

L'impresa sarà tenuta all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. e della L.R.T. n.38/2007.

A tal fine l'impresa è consapevole che la S.A., prima dell'approvazione dell'aggiudicazione, provvederà a controllare il rispetto, da parte dell'impresa, dei seguenti adempimenti previsti dalla normativa vigente ed in dettaglio:

- a) la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale;
- b) la nomina del medico competente;
- c) la redazione del documento di valutazione dei rischi;
- d) adeguata e documentata formazione in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori impegnati nel presente appalto.

ART.20 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ ED OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

L'appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art.3 della Legge n.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Si ricorda l'obbligo di fatturazione elettronica, ai sensi della normativa vigente.

ART.21 - DIRITTO DI ACCESSO

Per il diritto di accesso, si applicano l'art. 53 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., gli artt.22 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i. ed il D.P.R.n.184/2006, nonché del D.Lgs.n.196/2003 e s.m.i.. Sarà onere del concorrente indicare quali dati, e/o informazioni, e/o documenti, e/o giustificazioni e/o elementi tecnici presentati costituiscono segreto industriale o aziendale (tecnico e/o commerciale) per i quali non sia possibile consentire l'accesso. A tal fine, il concorrente indicherà con dichiarazione motivata e comprovata i dati sottratti dall'accesso. Quindi:

- è onere del concorrente indicare espressamente e puntualmente i documenti e/o i dati che si vuole sottrarre dall'accesso;
- è onere del concorrente motivare il perché si nega il consenso all'accesso (motivazione che non potrà essere generica, né superficiale);
- è onere del concorrente comprovare con adeguata documentazione quanto sostenuto sopra;
- la documentazione ivi richiamata potrà essere allegata nella sezione *“Documentazione Amministrativa aggiuntiva”*.

Trattandosi di una dichiarazione meramente eventuale, la cui assenza non pregiudica la partecipazione alla procedura di gara, i facsimile predisposti dalla stazione appaltante non contengono alcun cenno a

questa dichiarazione. Sarà onere del concorrente allegare la dichiarazione unitamente ai documenti comprovanti i dati sottratti all'accesso.

Resta inteso che la mancata indicazione di alcunché, così come una motivazione generica o l'assenza di documentazione comprovante il rifiuto all'accesso, mancanze tali da non consentire alla Stazione Appaltante una valutazione seria degli interessi contrapposti in gioco, considerando che, in linea generale, il diritto di accesso prevale sul diritto alla riservatezza, tutto ciò legittimerà la P.A. a fornire al richiedente l'accesso ai dati.

Si ricorda, ai sensi dell'art. 53 comma 6 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. che è consentito l'accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto.

L'Ufficio presso cui l'accesso può essere esercitato è l'Ufficio Economato e Provveditorato previo preventivo appuntamento contattando il 0565/839226 o per e-mail all'indirizzo f-calzaretta@comune.campigliamarittima.li.it.

ART.22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali.

I dati personali forniti dal concorrente saranno raccolti presso il Comune di Campiglia Marittima esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di gara.

Il Comune di Campiglia Marittima dichiara che, in esecuzione agli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente appalto, potrà trattare i dati personali del concorrente sia in formato cartaceo che elettronico, per finalità pubblica, di natura precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge.

Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.

La documentazione è conservata per almeno 5 anni a partire dalla data di aggiudicazione dell'appalto ovvero, in caso di tendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza (art. 139, c. 3, D.Lgs. n. 50/2016).

Gli interessati possono esercitare in qualsiasi momento i propri diritti ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento, fatta salva l'esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare, e la loro portabilità per quanto applicabile; per esercitare tali diritti è sufficiente scrivere a: economato@comune.campigliamarittima.li.it.

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati personali (Piazza di Monte Citorio n. 121 – 00186 Roma), come previsto dall'art. 77, Regolamento, o di promuovere ricorso giurisdizionale alla competente autorità giudiziaria (art. 79, Regolamento).

Il titolare del trattamento è il Comune di Campiglia Marittima

Il responsabile del trattamento dei dati è il dirigente del Settore Servizi Sociali dott. Claudio Cerrini

Il responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana.

Ai sensi dell'art. 37, Regolamento UE 679/2016, il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) è la DIGITECH srl, nella persona del sig. Igor Rossi come da decreto del sindaco n° 5/2018

Il Dirigente del Settore

Dott. Claudio Cerrini